COMUNE DI PORTO MANTOVANO

PROVINCIA DI MANTOVA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Deliberazione n. 159 del 14/11/2020

OGGETTO: CENTRO DEL VOLONTARIATO "DON ANTONIO SALVATO" - PROROGA CONCESSIONE TEMPORANEA DEI LOCALI ALLE ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO FINO AL 30/06/2021

L'anno **duemilaventi** addì **quattordici** del mese di **novembre** alle ore **08:30** nella sala delle adunanze, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale in modalità telematica All'appello risultano:

SALVARANI MASSIMO	Sindaco	Presente
GHIZZI PIER CLAUDIO	Vice Sindaco	Presente
MASSARA ROSARIO ALBERTO	Assessore	Presente
CIRIBANTI VANESSA	Assessore	Presente
DELLA CASA BARBARA	Assessore	Presente
BOLLANI DAVIDE	Assessore	Presente

Presenti n. 6 **Assenti n. 0**

Partecipa all'adunanza il **Segretario Generale MELI BIANCA** che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig**. SALVARANI MASSIMO** nella sua qualita' di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la seguente proposta di deliberazione:

Dato atto:
• che ai sensi dell'art. 3 comma 2, del D. Lgs. 267/2000 il Comune "rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo";

• che l'art. 13, comma 2, del medesimo Decreto 267/2000 stabilisce che il Comune svolge "…le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, precisamente nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico …";

• che il Comune persegue molteplici finalità, tra le quali, ai sensi dell'art. 2, 3 dello Statuto "la valorizzazione delle aggregazioni sociali, della cooperazione, del volontariato, dell'associazionismo e dell'iniziativa privata, tutelando la loro autonomia",

• che il Comune ha da tempo stipulato con le associazioni, aventi sede nel territorio comunale e differenti scopi sociali, contratti di comodato ovvero di concessione per l'utilizzo, da parte delle medesime, di immobili e locali di proprietà comunali;

• che tali contratti trovano ragione proprio nel suddetto intento di favorire e sviluppare la vita delle associazioni presenti nel territorio, assegnando a condizioni di favore locali di proprietà per lo svolgimento dell'attività, fino a capienza degli spazi disponibili e favorendo, ove possibile, la condivisione degli stessi;

Richiamati:

- la Legge n. 328/200 "Legge quadro per la realizzazione dei sistema integrato di interventi e servizi sociali", e in particolare l'Art. 1 comma 3 e 4, che stabilisce che:
"*La programmazione e l'organizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali compete agli enti locali, alle regioni ed allo Stato ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e della presente legge, secondo i principi di sussidiarietà, cooperazione, efficacia, efficienza ed economicità, omogeneità, copertura finanziaria e patrimoniale, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali.*";
- l'articolo 118 della Costituzione Italiana, che, al comma 4, sancisce: "*Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";*

Visto il Regolamento Comunale per la concessione di finanziamenti e benefici economici, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.17 del 27.01.2000 in cui si indica:

- all'art. 6:

- che le funzioni del Comune per promuovere e sostenere la valorizzazione dei settori economici sono esercitate mediante interventi rivolti, in particolare, per sostenere e valorizzare le Associazioni del territorio;
- che il concorso del Comune per la realizzazione delle iniziative ed attività per la tutela dei valori ambientali esistenti nel territorio comunale, può comprendere anche la concessione temporale di locali, impianti e attrezzature di proprietà comunale;
· all'art. 7:
- che le Associazioni rientrano nei soggetti che possono richiedere la concessione di un intervento finanziario quale concorso per l'effettuazione della loro attività annuale;

Considerato:

• che gli immobili comunali vengono utilizzati anche da diverse e rilevanti associazioni presenti nel territorio comunale, garantendo l'espansione di libere forme aggregative di carattere sociale, assistenziale, culturale e ricreativo, necessarie allo sviluppo della personalità umana;

• che la gestione di questi spazi, pertanto, persegue la finalità di promuovere iniziative e attività rispondenti alle esigenze sociali dei cittadini;

• che i criteri di scelta e le modalità di utilizzo degli immobili comunali da parte delle associazioni rispondono, avuto riguardo al quadro normativo sopra rappresentato, ai canoni della razionalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa, risultando al di fuori del sindacato della Corte dei Conti di cui all'art. 1, comma 1, L. 20/1994, trattandosi comunque di scelta discrezionale dell'Ente;

Richiamato il prevalente orientamento della giurisprudenza contabile secondo cui "il principio generale di redditività del bene pubblico può essere mitigato od escluso ove venga perseguito un interesse pubblico equivalente o addirittura superiore rispetto a quello che viene perseguito mediante lo sfruttamento economico dei beni";

Visto l'art. 118, comma 4, della Costituzione Italiana, ai sensi del quale "Stato, Regioni, Città Metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà";

Visto l'art. 32 della legge n. 383/2000, che consente allo Stato, alle Regioni, alle Province e ai Comuni di concedere in comodato beni mobili ed immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, anche ad associazioni di promozione sociale e alle organizzazioni di volontariato per lo svolgimento delle loro attività istituzionali;

Dato atto che il Centro del Volontariato "Don Antonio Salvato" in Piazza della Pace, ha ospitato, negli anni, diverse Associazioni di Volontariato presenti sul territorio, che hanno identificato nel Centro la loro sede;

Dato atto che è presente sul territorio l' Associazione di Secondo Livello "Porto In Rete", nata nel Febbraio 2014, che riunisce n.17 realtà associative del Comune di Porto Mantovano, ponendosi come principio la solidarietà e la coesione sociale, svolge coordinamento tra le associazioni aderenti anche al fine di organizzare incontri, eventi, iniziative attraverso le quali le associazioni promuovono alla cittadinanza le loro attività, nonché la collaborazione reciproca al fine di supportare come rete i bisogni emergenti della comunità;

Dato atto che:

- il Comune di Porto Mantovano è proprietario dei locali situati in P.zza della Pace, come meglio specificato nell'allegata planimetria, costituente parte integrante e sostanziale del presente atto;
- la struttura in esame, non viene utilizzata dal comune ai fini istituzionali, e pertanto può essere temporaneamente assegnata alle Associazioni di Volontariato per il raggiungimento delle finalità di cui alla citata L. 328/2000 nonché all'articolo 118 della Costituzione Italiana;

Richiamata la Delibera di Giunta n. 21 del 22/02/2020 con oggetto : "Centro del Volontariato Don Antonio Salvato" concessione temporanea dei locali alle Associazioni di Volontariato fino al 31/12/2020;

Considerato l'importanza della presenza delle Associazioni sul territorio e ritenuto opportuno continuare con la concessione in uso dei locali del Centro del Volontariato fino al 30/06/2021, vista la gestione corretta fino ad oggi avvenuta;

Dato atto che si sta collaborando con l'Associazione CSV Lombardia SUD per la definizione di un nuovo Regolamento che possa disciplinare le attività propositive e consultive delle libere associazioni senza fini di lucro, per favorire la partecipazione dei cittadini nella definizione delle scelte d'interesse pubblico e per rafforzare i valori di convivenza civile e di solidarietà umana;

Preso atto della ricognizione delle associazioni presenti ed operanti negli spazi dedicati al Centro del Volontariato, con l'Associazione Porto in Rete, e ritenuto, per una migliore organizzazione del Centro del Volontariato "Don Antonio Salvato", procedere con la seguente assegnazione:

- locale a AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) sezione locale di Bancole. AVIS è un'associazione privata, senza scopo di lucro, che persegue un fine di interesse pubblico. Ha la necessità di avere uno spazio "ambulatoriale" al fine di garantire la promozione della solidarietà, della cittadinanza attiva e degli stili di vita sani e corretti, l' organizzazione di calendari di vaccinazione per la popolazione anziana e iniziative di prevenzione di malattie cardiocircolatorie d'intesa con le strutture ospedaliere pubbliche;
- locale a ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI scopi fondamentali dell'Associazione, che è apolitica, sono l'impegno sociale nelle varie forme di "volontariato", le iniziative nel campo culturale, ricreativo e sportivo (convegni, raduni, tornei, ecc.), nonché tenere vivo fra i soci il sentimento di devozione alla Patria, lo spirito di corpo, il culto delle gloriose tradizioni dell'Arma e la memoria dei suoi eroici caduti;
- locali a ASSOCIAZIONE DI SECONDO LIVELLO "PORTO IN RETE", che riunisce n.17 realtà associative del Comune di Porto Mantovano;
- locale a ASSOCIAZIONE CLUB 8VOLANTI PORTO MANTOVANO è un'associazione dilettantistica, apolitica, senza scopo di lucro, che persegue finalità culturali e storiche dell'automobilismo;

DELIBERA

1. **Di concedere** in uso, per i motivi di cui in premessa, fino al 30/06/2021 i locali del Centro del Volontariato "Don Antonio Salvato" in P.zza della Pace a Bancole alle seguenti Associazioni:

- AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) sezione locale di Bancole;
- ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI;
- ASSOCIAZIONE DI SECONDO LIVELLO "PORTO IN RETE";
- ASSOCIAZIONE CLUB 8VOLANTI PORTO;

secondo le modalità descritte nell'allegata convenzione che si allega, quale parte integrante e sostanziale;

2. **Di demandare** al Responsabile dell'area Servizi alla Persona la sottoscrizione della convenzione;
3. **Di dare atto** che come previsto dalla convenzione l'Amministrazione Comunale introiterà per l'utilizzo dei locali adibiti a sede sociale delle Associazione di cui sopra:

- ASSOCIAZIONE AVIS Bancole € 75,00 fino al 30/06/2021 alla risorsa n. 3210 "Fitti attivi locali attrezzature rilevante ai fini I.v.a.;
- ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI € 25,00 fino al 30/06/2021 alla risorsa n. 3210 "Fitti attivi locali attrezzature rilevante ai fini I.v.a.;
- ASSOCIAZIONE DI SECONDO LIVELLO "PORTO IN RETE" € 300,00 fino al 30/06/2021 alla

risorsa n. 3210 “Fitti attivi locali attrezzature rilevante ai fini I.v.a.;

- ASSOCIAZIONE CLUB 8VOLANTI PORTO € 75,00 fino al 30/06/2021 alla risorsa n. 3210 “Fitti attivi locali attrezzature rilevante ai fini I.v.a.;

4. **Di dare atto** che il compenso non è soggetto ad IVA in quanto non è attività commerciale ai sensi dell’art. 4 D.P.R. 633/72.

Visti i seguenti pareri richiesti ed espressi sulla suindicata proposta di deliberazione, ai sensi dell’art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 :

1. *Responsabile del servizio interessato;*
2. *Responsabile del servizio finanziario ;*

Con voti unanimi

DELIBERA

Di approvare la suindicata deliberazione.

Di dichiarare, con separata unanime votazione, immediatamente eseguibile il presente atto, ai sensi dell’art. 134 comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto

IL Sindaco	IL Segretario Generale
SALVARANI MASSIMO	MELI BIANCA
(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)	(sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)